

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in Comune di Caneva, in conseguenza degli eventi metereologici avversi occorsi a decorrere dal 24 agosto 2018.

DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. In conseguenza dello stato di emergenza, dichiarato con decreto di data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:
 - a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza;
 - b) il ricorso a procedure d'urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
 - c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) l'applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai tecnici della Protezione civile della Regione, operanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti;
 - e) la proroga al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale della Protezione civile della Regione di effettuare le ferie e le festività soppresse dell'anno 2017 non ancora fruite entro il 31 ottobre 2018.
 - f) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata dello stato di emergenza, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
 - g) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli



emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettere a) e d) è impegnata la spesa di Euro 360.000,00 a carico del capitolo 64000 (U.2.02.01.09.14 opere per la sistemazione del suolo) delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
3. Di dare atto che la spesa relativa alle attività di cui all'articolo 1, lettere f) e g) trova copertura nell'autorizzazione disposta con decreto 24 agosto 2018, n.1011/PC/2018.
4. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

- Allerta regionale n. 22/2018 del 24 agosto 2018 diramata dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica e di criticità idrogeologica per temporali emesso dal Centro Funzionale decentrato emesso il 24 agosto 2018 alle ore 13.30, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di piogge intense, temporali diffusi e temporali localmente forti a partire dalle ore 12.00 del 24 agosto 2018 e fino alle ore 12.00 del 26 agosto 2018, con una fase acuta dalle ore 18.00 del 24 agosto 2018 alle ore 24.00 del 25 agosto 2018;

- Decreto 24 agosto 2018, n. 1010/PC/2018, con il quale è stato dichiarato dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 24 agosto 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di preallarme sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n.22/2018 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

- Nota del 29 agosto 2018 del Comune di Caneva, ns.prot.10896/2018, con la quale il Sindaco descrive i danni occorsi sul territorio comunale in conseguenza degli eventi calamitosi del 25 e 26 agosto 2018 e chiede la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio comunale;

- Decreto di data odierna con il quale:

1. è stato dichiarato dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 24 agosto 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza in Comune di Caneva, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n.22/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;
 2. in conseguenza a quanto disposto con l'articolo 1, è revocato lo stato di preallarme dichiarato con decreto 24 agosto 2018, n. 1010/PC/2018.
- Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 415 di approvazione del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 e deliberazione 20 aprile 2018, n.937, relativa al primo assestamento del bilancio stesso;

- D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione Civile della Regione

Motivazione

A seguito delle prime verifiche effettuate dai tecnici della Protezione civile della Regione sul territorio comunale colpito, si evince che permane lo stato di pericolosità in conseguenza ai danni provocati alla viabilità, al reticolo idrografico e ai manufatti di difesa idraulica del territorio. Particolare attenzione si sta rivolgendo nei confronti del Torrente Grava e al suo bacino di laminazione di recente realizzazione.

Si rende, pertanto, necessario intervenire con somma urgenza per il ripristino delle condizioni di normalità e per far fronte alle prime più urgenti necessità, quali, in particolare, l'effettuazione dei primi interventi di messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità. Risulta, inoltre, necessario avviare interventi di ripristino e/o rifacimento delle opere idrauliche interessate dagli eventi, ed in particolare del manufatto di attraversamento sul Torrente Grava sito in via Carlunga, al fine di mitigare il rischio idraulico dei centri abitati presenti sul territorio comunale di Caneva. Si autorizza pertanto la relativa spesa a carico del bilancio del Fondo per la protezione civile per l'esercizio in corso.

Riferimenti normativi

1. legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
 - 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;
 - 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
 - 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
2. l.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
3. legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

- contabilità generale dello Stato;
4. art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

arch. Riccardo Riccardi



1/9/2018

L'ISTRUTTORE: Michela Osso